

*Diocesi Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia*  
*Ufficio Liturgico*

---

Prot. n. 03-2023/LIT

**CIRCA I CONCERTI NELLE CHIESE**

Mons. Vescovo,

- Vista l'Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti promulgato in data 5 Novembre 1987 relativo all'uso delle chiese per concerti di diverso genere di musica,
- al fine di assicurare una omogenea esecuzione in tutto il territorio Diocesano delle direttive contenute in detto Documento,

**dispone che:**

1 - Non è legittimo programmare in una Chiesa l'esecuzione di musiche che non sono di ispirazione religiosa e che sono state composte per essere eseguite in contesti profani precisi, siano essi brani di musica classica o contemporanea, di alto livello o popolare<sup>1</sup>.

2 - È concesso, occasionalmente, autorizzare in una chiesa concerti di "musica liturgica" (cioè composta per la Liturgia) e di "musica sacra e religiosa" (cioè che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi o alla Chiesa)<sup>2</sup>.

3 - Spetta all'Ordinario accordare la concessione "*per modum actus*" (si esclude pertanto una concessione cumulativa) a qualsiasi forma di manifestazione. Il richiedente dovrà fare domanda per iscritto in tempo utile, stimato in almeno 90 giorni prima della divulgazione dell'evento salvo che i regolamenti particolari non dispongano diversamente, con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori, con precisa indicazione della formazione orchestrale, con allegati i testi se si tratta di concerti corali o che prevedano la lettura di testi poetici<sup>3</sup>. La domanda sarà rivolta al Parroco, o al Rettore della chiesa, i quali dovranno prontamente ottenere l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano prima di comunicare al richiedente l'esito della concessione.

4 - Nessun Ente o Associazione può vantare l'esclusiva gestione di uno o diversi organi storici presenti nelle chiese della Diocesi. Ciascuna Associazione, Ente o Privato interessato all'uso di tali strumenti è tenuto a inviare all'Ufficio diocesano competente le proprie credenziali (il proprio statuto, l'elenco dei soci, una dettagliata relazione sulle attività svolte o che si vogliono svolgere, i costi e i guadagni derivanti dalle attività proposte).

Per ciascuna iniziativa è necessario chiedere per iscritto l'autorizzazione Diocesana.

5 - L'entrata nella Chiesa dovrà essere sempre libera e gratuita<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, *Istruzione I concerti nelle chiese*, 8.

<sup>2</sup> Cfr. *Ibid*, 9.

<sup>3</sup> *Ibidem*

<sup>4</sup> Cfr. *Ibid*, 10/c.



*Diocesi Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia*  
*Ufficio Liturgico*

6 - Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa<sup>5</sup>.

7 - I musicisti e cantori eviteranno di usare il presbiterio e altri luoghi liturgici. In modo particolare si fa divieto assoluto di utilizzare l'ambone – o il luogo da dove usualmente durante la Liturgia si proclama la Parola di Dio — come leggio o postazione per le presentazioni o esecuzioni soliste. Si garantisca il rispetto per l'altare evitando di occultarlo o di usarlo come deposito o di fame altro uso non consono alla sua natura. Lo stesso rispetto sia dato al fonte battesimale e ad altri luoghi particolari di culto. Prima dei concerti il SS. Sacramento sarà, per quanto possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso<sup>6</sup>.

8 - Il concerto sarà presentato, ed eventualmente accompagnato, da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori<sup>7</sup>.

9 - Non si dia comunicazione pubblica (a mezzo stampa, tramite locandine, o comunicazioni online) del concerto in programma, senza aver prima ricevuto per iscritto l'autorizzazione.

10 - L'organizzatore del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordino nell'edificio, i danni eventuali<sup>8</sup>.


11 - Non si concede mai autorizzazione a richieste di manifestazioni da farsi in chiesa che abbiano come contenuti, tema e/o finalità contrari all'insegnamento della Chiesa e al decoro del luogo di culto.

12 – Eventuali regolamenti di maggior dettaglio predisposti dalle Parrocchie per l'utilizzo delle Chiese in conformità al presente regolamento dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ordinario Diocesano.

Macerata, 04.01.2023

  
don Jacopo Foglia  
Direttore  
Dell'Ufficio Liturgico



  
Per presa visione  
don Gianluca Merlini  
Cancelliere Vescovile



<sup>5</sup> *Ibidem*

<sup>6</sup> Cfr. *Ibid*, 10/e, 10/f e C.I.C. can. 938 n. 4.

<sup>7</sup> Cfr. CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, *Istruzione I concerti nelle chiese*, 10/g.

<sup>8</sup> Cfr. *Ibid*, 10/h.